**

*GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA*

*UFFICIO STAMPA E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE*

***COMUNICATO STAMPA***

**CDS, VIA LIBERA CON OSSERVAZIONI AI SEGGIOLINI ANTIABBANDONO**

La Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato ha dato oggi il via libera, con osservazioni, al parere richiesto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sullo schema del proprio decreto "per la definizione delle caratteristiche tecnico-costruttive e funzionali dei dispositivi di allarme c.d. antiabbandono introdotti dalla legge 1° ottobre 2018, n. 117.

Lo schema di decreto sottoposto al parere del Consiglio di Stato consta di 7 articoli e di 2 allegati.

La Sezione consultiva pur riconoscendo la correttezza dell'operato "Il Governo ha dato puntuale applicazione alla disciplina europea relativa alla notifica delle norme tecniche, ottenendo la sostanziale approvazione della Commissione allo schema in esame" rileva che "per quanto riguarda la relazione di AIR, questa fornisce sufficienti indicazioni circa il processo di consultazione posto in atto dal Ministero – pur nel poco tempo disponibile – al fine di definire il testo dello schema; appare tuttavia lacunosa quanto all’impatto economico della disciplina emananda sugli operatori economici e sui consumatori".

Sul piano del contenuto, prosegue il parere, "occorre  che, nella stesura definitiva, le formulazioni adottate nell’articolato e nell’allegato siano rese coerenti, chiarendo altresì se e quali delle caratteristiche funzionali essenziali di cui al n. 1 dell’allegato debbano applicarsi anche ai dispositivi di cui alla lettera c) dell’articolo 4, giacché non sembra congruo che i dispositivi anti abbandono “indipendenti” debbano rispondere esclusivamente alle caratteristiche di cui al n. 2 dell’allegato".

Per ciò che attiene agli aspetti puramente redazionali, "il testo è privo di titolo" e si suggerisce “Regolamento di attuazione dell’art. 172 del Nuovo codice della strada in materia di dispositivi antiabbandono di bambini di età inferiore a 4 anni”. 

In conclusione, la Sezione ritiene doveroso richiamare l’attenzione del Governo su due profili che attengono alla legge n. 117/2018 "non è dato comprendere il motivo dell’apparente incongruenza per cui, mentre il comma 1 dell’art. 172 del Nuovo codice della strada impone l’obbligo di assicurare, con gli appositi sistemi di ritenuta, i bambini di statura inferiore a m. 1,50 (cioè, secondo comune esperienza, di età fino a 10 anni e anche oltre), il comma 1-bis dello stesso articolo, introdotto dalla legge n. 117/2018, introduce l’obbligo di utilizzare i dispositivi antiabbandono solo per i bambini di età inferiore a 4 anni; - andrebbe sicuramente rimossa l’incongruenza della disposizione legislativa”. 

Infine il Consiglio di Stato ha invitato a rimodulare, in via legislativa, il termine, già decorso, del 1^ luglio 2019, entro il quale il mancato uso dei seggiolini è soggetto a sanzione.

Roma, 27 settembre 2019